

Legge regionale 31 dicembre 1986 , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

Art. 24

La Direzione regionale per la protezione civile, per far fronte ai più complessi problemi di carattere tecnico e scientifico, può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni:

- a)** di gruppi di ricerca finalizzata in materia preordinata all' attività di protezione civile, composti da ricercatori operanti in strutture universitarie ed extrauniversitarie aventi sede nella regione;
- b)** di istituti di studio o di ricerca, pubblici o privati e di organi tecnici dello Stato;
- c)** della consulenza di istituzioni scientifiche e di progettazione, sia nazionali che internazionali;
- d)** di istituti scolastici pubblici o privati e di enti che gestiscono strumenti d' informazione;
- e)** di enti locali e di associazioni di volontariato.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 60, L. R. 30/2007